

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro IV - Dei procedimenti speciali Titolo IV - Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni

Art. 782 Vigilanza del giudice

L'amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del giudice. Questi, quando lo crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.

Gli atti del curatore che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice.